

AUEGATO "C" AD ATTO RACC.N. 3896

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE

È costituita per volontà della signora Brozzi Antonella (di seguito anche indicata come il Fondatore), ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, una Fondazione denominata "Fondazione MANLIO BROZZI", nel seguito del presente statuto anche indicata più brevemente come "fondazione".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione, assumerà la denominazione "**Fondazione MANLIO BROZZI ETS**".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e s.m.i.) e dal Codice Civile.

Articolo 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di **Grosseto**, con indirizzo, attualmente, in Grosseto alla via Trieste n. 1.

Articolo 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto articolo;

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, ed in via solo strumentale ed accessoria, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) promuovere ed incentivare la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza;

b) organizzare eventi, manifestazioni o campagne per la raccolta di fondi destinati al raggiungimento dei propri

obiettivi;

- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento dei progetti, delle attività e delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- g) istituire ed erogare premi e borse di studio;
- h) sostenere economicamente e promuovere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- i) nei limiti di legge, prestare garanzie bancarie sempre a titolo liberale, al fine di favorire l'accesso al credito di persone svantaggiate
- l) svolgere attività di raccolta fondi e contributi anche pubblici, anche mediante partecipazione a bandi o progetti, sia regionali che nazionali o comunitari nelle materie oggetto del suo intervento;
- m) promuovere e sostenere l'assistenza, nonché l'informazione e l'educazione di persone svantaggiate.

Articolo 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II **PATRIMONIO**

Articolo 5) PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è composto altresì di un fondo di dotazione fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 6) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre membri.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo -fatta eccezione per il Presidente quando tale ruolo sia rivestito dal Fondatore che dura in carica a tempo indeterminato-, resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Alla nomina degli amministratori provvede il Fondatore, ovvero, in sua assenza, il Presidente del Tribunale di Grosseto, salvo quanto infra precisato.

Il consiglio direttivo è presieduto a vita, salvo dimissioni, dal Fondatore, il quale pertanto rivestirà tale carica di Presidente, salvo dimissioni, a vita anche nel caso in cui varino gli altri membri del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o alla morte del Presidente, gli altri componenti del consiglio direttivo nominano, di comune accordo, il terzo membro del consiglio direttivo e, successivamente, il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente.

In caso di dimissioni o alla morte di uno dei consiglieri gli altri membri nominano, di comune accordo, il terzo componente del consiglio.

Nei casi previsti dagli ultimi due commi di cui sopra la scelta dovrà essere motivata e ricadere su persona che si sia distinta, nella sua vita privata o professionale, negli ambiti di attività della fondazione.

In caso di disaccordo tra i consiglieri ancora in carica, relativamente alla nomina del terzo componente del Consiglio direttivo, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Grosseto.

Nel caso in cui, per morte o dimissioni, vengano a mancare contemporaneamente due o tutti i membri del consiglio direttivo, competente per la nomina dei nuovi componenti dell'organo amministrativo sarà il Presidente del Tribunale di Grosseto, nelle ipotesi previste dai due commi precedenti, la scelta dovrà essere motivata ed effettuata tra persone che si siano distinte, nella propria vita privata o professionale, negli ambiti di attività della fondazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili dal fondatore in qualunque tempo, anche senza giusta causa; nessun risarcimento sarà dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni nei seguenti casi:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 7) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

- All'organo direttivo spetta, tra l'altro:
- deliberare all'unanimità eventuali modifiche dello statuto;
 - redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale
 - stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni.

Il Presidente, in caso di urgenza, ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione fornendo informativa alla prima riunione del consiglio direttivo.

Articolo 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è presieduto dal Fondatore, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un vice presidente, ove non vi abbia provveduto il fondatore.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori

e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio direttivo può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede la fondazione, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o il fondatore.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore, ove nominato, e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o dal vice presidente.

Articolo 9)

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Articolo 10) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina, potendo il presidente conferire anche a soggetti diversi dai consiglieri procure speciali e deleghe per il compimento di singoli atti, stabilendone l'eventuale compenso.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore ovvero, in sua assenza, il consiglio direttivo.

L'organo di controllo può essere anche monocratico, tuttavia ove nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Articolo 12) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore ovvero, in sua assenza, il consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV **BILANCIO**

Articolo 13) BILANCIO E LIBRI

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige e approva il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

L'Organo direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Articolo 14) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO V

**MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E
SCISSIONE**

Articolo 15) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo all'unanimità.

Articolo 16) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La fondazione non può operare trasformazioni, fusioni e scissioni.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 17) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 18) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Articolo 19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.


Antonella Brozzi
[Signature]